



Regolamento di Polizia Urbana

Regolamento di Polizia Urbana
del Comune di **MARCALLO CON CASONE**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
Art. 2 - Definizioni

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Capo I Sicurezza Urbana

- Art. 3 - Disposizioni generali
Art. 4 - Ambito di applicazione della Legge 48/2017
Art. 5 - Prevenzione dell'insorgenza di fenomeni criminosi
Art. 6 - Dimore in strutture precarie

Capo II Pubblica incolumità

- Art. 7 - Disposizioni generali
Art. 8 - Comportamenti vietati
Art. 9 - Circolazione di animali
Art.10 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali
Art.11 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
Art.12 - Accatastamento di legno o di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
Art.13 - Manutenzione di aree di pubblico transito;

TITOLO III - DECORO E QUIETE PUBBLICA

Capo I Decoro pubblico

- Art. 14 - Operazioni vietate in luoghi pubblici
Art. 15 - Atti contro il decoro e la decenza
Art. 16 - Artisti di strada
Art. 17 - Carovane
Art. 18 - Vasche e fontane
Art. 19 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
Art. 20 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
Art. 21 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari
Art. 22 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Capo II Igiene pubblica

- Art. 23 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
Art. 24 - Nettezza del suolo
Art. 25 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti
Art. 26 - Materiale maleodorante ed accensioni
Art. 27 - Trasporto di materiale di facile dispersione
Art. 28 - Cura delle siepi e piante
Art. 29 - Emissioni ed esalazioni
Art. 30 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
Art. 31 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

Capo III Quietè pubblica

- Art. 32 - Rumori nelle case
Art. 33 - Orario per attività "rumorose"
Art. 34 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo
Art. 35 - Lavori nelle abitazioni
Art. 36 - Rumori fastidiosi
Art. 37 - Suono delle campane
Art. 38 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali;

TITOLO IV - MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

- Art. 39 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità;

TITOLO V - POLIZIA AMMINISTRATIVA

Capo I Autorizzazioni, concessioni

- Art. 40 - Regime generale degli atti di assenso
Art. 41 - Pubblicità dei titoli autorizzativi
Art. 42 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

Capo II occupazione di spazi e aree pubbliche

- Art. 43- Autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art. 44 - Vetrine dei negozi ed esposizioni merci ed oggetti
Art. 45 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
Art. 46 - Esposizione tende su spazi pubblici
Art. 47- Divieti e limitazioni
Art. 48 - Caratteristiche essenziali delle tende
Art. 49- Tende ai portici pubblici;

Capo III intrattenimenti pubblici

- Art. 50 - Spettacoli e trattenimenti pubblici
Art. 51 - Vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo;

Capo IV Commercio su area pubblica

Art. 52 - Commercio su aree pubbliche
Art. 53 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
Art. 54 - Produttori agricoli
Art. 55 - Mercati di gente d'affari
Art. 56 - Controlli;

Capo V Attività produttive

Art. 57 - Norme generali;
Art. 58 - scia e successive modifiche;

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 59 - Sistema sanzionatorio;
Art. 60 - Sanzioni pecuniarie;
Art. 61 - Abrogazione di norme preesistenti;
Art. 62 - Disposizioni finale Entrata in vigore

DISPOSIZIONI GENERALI (TITOLO I)

Art. 1- Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.

2. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158 comma 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e applica le disposizioni contenute nell'art. 50, comma 7 ter, del Testo Unico Enti Locali e dell'art. 9, comma 3, del Decreto Sicurezza (D.L. 14/2017, convertito con L. 48/2017).

Il regolamento di Polizia Urbana si applica sul territorio comunale e nei confronti di ogni persona fisica o giuridica che a qualsiasi titolo si trovi sul territorio stesso.

3. All'attività di vigilanza sovrintende il Sindaco o suo delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali - sottufficiali e agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. L'Amministrazione Comunale ha la possibilità di nominare propri accertatori amministrativi appositamente incaricati per le specifiche materie ai sensi delle leggi regionali vigenti.

Gli appartenenti alla polizia locale e gli accertatori amministrativi, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno effettuare ispezioni in tutti i luoghi, diversi dalla privata dimora, dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale con l'obbligo di redigere apposito verbale ed inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

4. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a

servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati come sopra indicati, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

5. Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni tutte le licenze, concessioni, atti di assenso, nulla osta, denunce o comunicazioni di inizio attività, salvo che non sia diversamente stabilito, hanno carattere permanente e sono soggette a comunicazione in caso di mutata situazione di fatto e di diritto esistente al momento del rilascio e per cessata attività.

6. Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta.

Un esemplare del presente regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando della Polizia Locale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

- a) **sicurezza urbana:** bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città;
- b) **convivenza civile,** vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- c) **pubblica quiete e tranquillità delle persone:** tranquillità e pace della vita dei cittadini anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) **luogo pubblico o suolo pubblico:** strade, vie, piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Capo I Sicurezza Urbana

Art 3- Disposizioni generali

1. Il Comune di **Marcallo con Casone** in base ai principi di adeguatezza, leale collaborazione e sussidiarietà:

- persegue livelli di sicurezza integrata con tutti gli altri livelli di governo territoriale così come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14;
- salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile, favorendo l'inclusione sociale, promuovendo il controllo sociale del territorio e garantendo la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita del Comune. A tal fine si intendono valorizzare le convenzioni con associazioni di volontariato per l'attività di supporto al presidio del territorio e sostenere le iniziative di "controllo di vicinato", al fine di favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione e segnalazione alla polizia locale e alle forze di polizia dello stato, ciascuna per le proprie competenze e attribuzioni.
- promuove la gestione di progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana;
- promuove percorsi formativi presso le scuole, in collaborazione con la Polizia Locale, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità.

Art. 4 - Ambito di applicazione della Legge 48/2017

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3 del decreto sicurezza (D.L. 14/2017, convertito con L. 48/2017), oltre a quelle individuate dalla predetta Legge sono altresì indicate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9:

- a) scuole e plessi scolastici (entro 100 metri dal perimetro di pertinenza della scuola);
- b) parchi e giardini comunali o aperti al pubblico;
- c) case di cure, case di riposo;
- d) fermate autobus;
- d) ville comunali, aree monumentali e cimiteri;

2. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto - che compendia anche il connesso diritto di stazionamento - non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini. 3. Costituisce atto vietato l'esercizio di azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva pressione psicologica sulla libertà delle persone circolanti su strada.

4. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, del D.L. n°14/2017, come convertito dalla L.n°48/2017. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine, scorta la

persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n°14/2017 come convertito dalla L.n°48/2017.

5. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, nonché dall'articolo 27 della L.R. 6/2010 (vendita abusiva) e dall'articolo 7 comma 15-bis (parcheggio abusivo) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando la violazione sia stata accertata in una delle aree sopra elencate.

6. Fuori dalle aree indicate al comma 1, in caso di turbativa del decoro e della vivibilità urbana, il Sindaco interviene con i poteri di ordinanza di cui ai commi 5 e 7-bis dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000.

Art 5. - Prevenzione dell'insorgenza di fenomeni criminosi

1. Il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e il gioco d'azzardo clandestino. Al riguardo, il Comune favorisce i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.

2. E' vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività.

3. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.

4. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi comunque visibili al pubblico recando turbamento, spavento o fastidio ad altre persone.

Art 6 - Dimore in strutture precarie

1. E' vietato accamparsi in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo.

2. La Polizia Locale e le forze di Polizia procedono ad allontanare i trasgressori, fermo restando la possibilità di rimuovere e sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate.

La Polizia Locale e le forze di Polizia procedono altresì a far rimuovere le occupazioni o ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico.

3. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.

4. Contestualmente alle operazioni di cui sopra, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale e le forze di Polizia attivano le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

Capo II Pubblica incolumità

Art 7 - Disposizione generale

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

Art. 8 - Comportamenti vietati

1. E' vietato in luogo pubblico, su suolo pubblico o privato destinato ad uso pubblico o aperto al pubblico passaggio:

a) consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di qualsiasi materiale dopo le ore **22,00** e fino alle ore **6,00** del giorno successivo. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi o nelle aree regolarmente concesse agli stessi a titolo di occupazione suolo pubblico;

b) E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi;

c) sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo;

d) in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;

f) E' vietato lanciare oggetti nei luoghi di pubblico transito. E' del pari vietato sulle pubbliche vie il gioco con la palla o giochi similari (che prevedano il rincorrersi o il lancio di oggetti in modo da presentare una situazione di pericolo o di intralcio per l'utenza stradale).

g) In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 12 anni e le persone incapaci, per età o malattia, di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

2. E' fatto obbligo ai responsabili dei cantieri edili mantenere in perfetta efficienza le recinzioni, le cesate, i ponteggi, le lampade di segnalazione etc., onde prevenire l'insorgenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

3. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili e terreni di conservare la piantumazione in modo che non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità salvo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 9 - Circolazione di animali

1. Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. E' vietato senza autorizzazione lasciare vagare sulle aree pubbliche animali da cortile.

3. E' vietato lasciare vagare o abbandonare o non custodire con le dovute cautele qualsiasi altra specie di animali.

Art. 10 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia anche Locale, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco e per i cani per non vedenti.
3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
4. In ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato inoltre condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi.
5. È fatto obbligo ai conduttori/proprietari degli animali avere idonei strumenti atti alla raccolta delle deiezioni qualora vengano depositate in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili.

Art. 11 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno 7 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 15 giorni prima.

Art. 12 - Accatastamento di legno o di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati.

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Autorità Comunale riterrà di prescrivere.
2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 13 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento a griglie o a telai di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio o che si verifichi ad edifici che si affacciano sulla pubblica via, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque immediatamente segnalare il guasto all'Autorità Comunale ed adottare gli opportuni accorgimenti per evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo.

2. Uguale obbligo è fatto agli proprietari di griglie, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

TITOLO III DECORO E QUIETE PUBBLICA

Capo I Decoro pubblico

Art. 14 - Operazioni vietate in luoghi pubblici

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) collocare, senza apposita autorizzazione, addobbi, festoni, luminarie;
- b) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- c) stendere biancheria e panni lungo le pubbliche vie, piazze e viali del Comune, scuotere tappeti, stuoie, stracci, materassi e simili sul suolo pubblico o su area soggetta a pubblico transito;
- d) tenere esposti su terrazzi, nicchie, finestre o in altre parti esterne di case, edifici, e muri prospicienti luoghi aperti al pubblico oggetti vari, quando non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta o comunque siano in contrasto con il decoro edilizio ed ambientale;
- e) utilizzare dispositivi o inaffiarsi fiori e piante o eseguire qualsiasi altra attività che provochi gocciolamento sulla pubblica via;
- f) pulire vetrine, soglie, ingressi, e marciapiedi antistanti i negozi, esercizi e abitazioni quando crea pericolo o intralcio ai passanti;
- g) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione;
- h) depositare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, disimpegni, passaggi, portici e scale, relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- i) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- l) fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati, è vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private;
- m) sputare e abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto anche di piccola dimensione, salvo quanto previsto dalle norme vigenti o regolamenti.

2. E' fatto obbligo ai pubblici esercizi, nonché alle attività artigianali di somministrazione o vendita per asporto di cibi e bevande, di installare e tenere a disposizione della clientela, all'esterno dei propri locali, idonei contenitori posacenere per la raccolta di mozziconi di sigaretta.

Art. 15 - Atti contro il decoro e la decenza

1. Nei luoghi pubblici, tranne quelli all'uso destinati, è vietato compiere atti di pulizia personale soddisfare esigenze corporali.
2. E' vietato esporsi nelle vie, negli esercizi e nelle aree destinate ad uso pubblico, in costumi indecorosi.

Art. 16 - Artisti di strada

1. Gli artisti di strada esercitano liberamente le attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica, della recitazione e dei giochi di abilità e prestigio, comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti comunali e delle disposizioni delle autorità competenti. Le attività degli artisti di strada, svolte con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, non sono soggette al canone per le occupazioni del suolo pubblico.
2. Essi non possono prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni e le attività pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività e con una superficie massima impegnata di **1 metro quadrato**, impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per l'artista o per il pubblico, vendere qualsiasi merce ed oggetto, speculare su l'altrui credulità.
3. Le esibizioni e le attività non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché degli edifici privati, o intralciare la circolazione veicolare e pedonale. L'esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di due ore.
4. L'esercizio delle attività di cui sopra è consentito, tra le ore 09,00 e le ore 12,00 e tra le ore 15,00 e le ore 19,00, con l'utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, non superiore a **5 watt**, alimentati con batterie. L'apparato di amplificazione deve essere munito di apposita targhetta apposta dal costruttore indicante le suddette caratteristiche.
5. Per motivi di pubblico interesse la Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato possono disporre la cessazione dell'esibizione nonché lo spostamento dell'artista di strada in altra località.
6. Gli esercenti le attività di cui all'art. 1 devono mantenere adeguatamente pulita l'area interessata dall'attività, da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, salvo quanto previsto dalle norme vigenti dai regolamenti.

Art. 17 - Carovane

1. Le soste delle stesse potranno essere consentite solo negli spazi stabiliti dall'Autorità Comunale.

Art. 18 - Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida nonché bagnarsi.
2. E' vietato avvalersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.

Art. 19 - Deturpamento di edifici pubblici e privat

1.E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.2.E' comunque vietato danneggiare per negligenza, imprudenza, imperizia qualsiasi manufatto pubblico.

3.Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.

4.Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

5.Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 20 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

1.Nei giardini e parchi pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e comunque nelle aree pubbliche è fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini, camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;
- b) guastare o smuovere i sedili o le panche, dormire o restarvi sdraiati sopra, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, calpestare le aiuole, accendere fuochi, installare bracieri e lasciare qualsiasi tipo di rifiuto;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici o in ogni altro luogo comunale aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- f) sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse;
- g) introdurvi veicoli, escluso gli autorizzati, o comunque sostare con i medesimi su qualsiasi tipo di aiuola.

Senza preventiva autorizzazione è vietato installare tavoli e panche.

H)accendere fumare le sigarette presso le aree destinate al gioco dei bambini, nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree scolastiche, all'aperto e in tutte le aree debitamente segnalate con adeguata segnaletica verticale, salvo l'applicazione delle norme vigenti.

Art. 21 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

1. L'Autorità Comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Sindaco di norma 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo.

3.Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.

Art. 22 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

1. I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla Pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura del Comune o della Ditta Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

2. La pubblicità fonica, fatta salva la disciplina prevista dal Codice della Strada e dalle leggi vigenti in materia di propaganda elettorale ed inquinamento acustico, potrà essere autorizzata dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico adibiti da attività culturali delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo scuole, chiese e cimiteri è vietato ogni forma di pubblicità fonica.

3. Per la collocazione di striscioni pubblicitari, il richiedente dovrà acquisire il consenso delle proprietà laterali ove intende collocare gli striscioni, farsi carico della loro posa e della loro rimozione, che comunque dovrà avvenire il giorno successivo alla scadenza, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'intera operazione.

4. L'Autorità Comunale potrà comunque autorizzare la posa di striscioni per manifestazioni riconosciute di notevole rilevanza pubblica o patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici o vietare, nel centro storico o in occasione di particolari manifestazioni, l'apposizione di qualunque striscione o impianto pubblicitario.

5. divieto di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro di qualsiasi forma non vietate ai minori, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco. La pubblicità deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco con annesso avviso di rischio alla dipendenza.

6. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto contenuto nel vigente Regolamento comunale per la pubblicità e pubbliche affissioni.

Capo II Igiene pubblica

Art. 23 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. In caso di nevicate che determinano situazioni di pericolo o grave disagio è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori di condominio, agli inquilini delle case, agli esercenti dei negozi laboratori e pubblici esercizi, l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o della sede stradale fino agli accessi predetti, così come previsto dal Regolamento Comunale per il Servizio di Raccolta, trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilabili.

2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio o, in caso di abbondanti nevicate, lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

3. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

4. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione.

Art. 24 - Nettezza del suolo pubblico

1. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici, e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti.

E' vietato il conferimento errato, smaltire rifiuti senza far uso dell'apposito servizio comunale e porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti, comunque, esalazioni.

I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici od immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze, in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei recipienti stessi, dopo il tramonto del giorno prima dal passaggio degli incaricati di detto servizio.

2. In particolare, fatta salva l'applicabilità della normativa sui rifiuti, è proibito, gettare carte e similari o depositare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere.

3. Altresì vietato, anche dal semplice cittadino, scaricare depositare abbandonare, rottami, detriti di qualsiasi specie, materiale ingombrante ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, è punito con l'ammenda.

4. E' vietato altresì, fatta salva l'applicabilità della fattispecie penale per i casi espressamente previsti, danneggiare, imbrattare o insudiciare il suolo pubblico e i suoi beni mobili, immobili di qualsiasi natura;

5. E' vietato lavare i veicoli sulla pubblica via anche con l'utilizzo di secchi e altri contenitori così anche per i panni; la pulizia di facciate degli edifici, delle tende, delle vetrine, etc. dovrà essere svolta in orari di minor traffico veicolare e pedonale, e con l'adozione degli opportuni accorgimenti onde prevenire una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

6. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.

7. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali dai rifiuti, liquidi e cose insudicianti.

8. Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro, pur non utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti a mettere in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandono e dispersione.

9. L'ente con apposito Regolamento adotta linee, criteri e relative sanzioni in merito alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul proprio territorio comunale; al quale si rimanda per l'applicazione in materia.

Art. 25 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme di legge e il regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o

depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.

2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti.

3. La raccolta di indumenti porta-porta deve avvenire previa comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale competente per territorio da parte della ditta incaricata di tale operazione con indicazioni delle modalità di raccolta.

E' vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta se non preventivamente comunicata.

Art. 26 - Materiale maleodorante ed accensioni

1. Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

2. E' vietato bruciare sterpi, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa in materia ambientale.

3. Sono vietate le accensioni di fuochi non autorizzate sul territorio comunale.

4. Le operazioni di concimazione con materiale organico di giardini o orti o aree agricole posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

5. Sono vietate le operazioni di concimazione con materiale organico liquame con immissione diretta e indiretta dello stesso in aree agricole effettuati al di fuori della programmazione annuale stabilita dal bollettino nitrati.

Art. 27 - Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Art. 28 - Cura delle siepi e piante

1. I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale impedendo la libera visuale, ovvero su marciapiedi tanto da limitare il libero flusso dei pedoni.

2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico e di mantenere in decorose condizioni e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.

Art. 29 - Emissioni ed esalazioni

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'Igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. In caso di cantieri con deposito di materiali in aree esterne, dovranno essere

adottati tutti gli accorgimenti idonei per evitare la dispersione di polveri o similari.

Art. 30 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1.E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2.I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 31 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

1.I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

Capo III Quietè pubblica

Art. 32 - Rumori nelle case

1.Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie ed disturbo verso l'esterno o i vicini. Dall'applicazione del presente comma è escluso il funzionamento delle apparecchiature salvavita.

2.Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.

3.Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore 16.00 e tra le ore 21.00 e le ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 33 - Orario per attività "rumorose"

1.L'esercizio di arti, mestieri rumorosi e attività rumorose è limitato al seguente orario:

dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30.

2.L'orario può essere prolungato nei singoli casi, a richiesta degli esercenti, e tenuto conto delle esigenze di quiete pubblica della zona non oltre i seguenti limiti:

- dalle ore 8,00 alle ore 21,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
- dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel periodo dell'ora solare.

3.Sarà sempre facoltà dell'Autorità Comunale vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare concessioni in deroga agli orari. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di

esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno previsti dalla normativa sull'inquinamento acustico e sui limiti massimi di esposizione ai rumori. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti Autorità.

4. Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, salvo deroghe da parte dall'autorità comunale, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00 max, anche se il locale chiude oltre tale ora.

5. L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

6. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

7. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 19,30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

Art. 34 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari e gestori di attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari o i gestori sale giochi e scommesse, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazioni di alimenti e bevande attraverso distributori automatici o (in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna) devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 24.00 e le ore 7.00, salvo specifiche deroghe ed autorizzazioni o divieti per la diffusione di musica fuori dai locali sottoposti a programmazione è soggetta ad autorizzazione.

2. Ai titolari e gestori di attività di cui sopra è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 24.00 e le ore 7.00.;

3. L'Amministrazione comunale, salvo deroghe previste da apposite Autorizzazioni, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza urbana.

Art. 35 - Lavori nelle abitazioni

I lavori edilizi nelle civili abitazioni, per effettuare piccole riparazioni o per l'installazione di impianti sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 20:00, nei giorni feriali, mentre non è permesso nei giorni festivi, salvo quelli di emergenza, nonché per le piccole riparazioni non rumorose o dalla diversa previsione dei regolamenti condominiali se più restrittiva.

Art. 36 - Rumori fastidiosi

1. Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio e simili.

2. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

3. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, l'emissione sonora dei dispositivi acustici antifurto deve essere intervallata e non può superare in ogni caso:

a) la durata continuativa di tre minuti;

b) un periodo massimo complessivo di emissione, compresi gli intervalli, di 15 minuti.

4. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine è possibile esporre all'esterno degli edifici e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo ovvero utilizzare altri accorgimenti idonei allo scopo. Per gli edifici in uso a enti pubblici, è fatto obbligo ai rispettivi responsabili di comunicare alla Polizia Locale o altre Forze di Polizia il recapito telefonico di personale in grado di intervenire prontamente per far cessare il disturbo.

5. Fatto salvo quanto previsto in materia dal codice della strada nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Locale o altro organo di polizia può disporre la rimozione del veicolo ovvero ogni altro adempimento tecnico a cura di personale qualificato per eliminare il disturbo, con spese a carico del trasgressore. In caso di assoluta necessità ovvero qualora le circostanze di tempo e di luogo lo rendano necessario, gli organi di polizia hanno facoltà di provvedere alla disattivazione dell'impianto antifurto, avvalendosi di personale dei Vigili del Fuoco ovvero di altro personale tecnico, con spese a carico del proprietario o conduttore dell'immobile.

Art. 37 - Suono delle campane

1. Il suono delle campane, oltre ad attenersi a quanto stabilito dalla normativa sull'inquinamento acustico e sui limiti massimi di esposizione ai rumori è proibito dalle ore 21 alle ore 6 nel periodo di vigenza dell'ora solare e dalle ore 21 alle ore 5 antimeridiane negli altri mesi (da questo divieto sono escluse le mattine dei giorni di precetto festivo o particolari festività e/o eventi).

2. Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete.

Art. 38 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1. È fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

TITOLO IV

MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Art. 39 - Mediazione sociali ed educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La

Polizia Locale e gli uffici dell'amministrazione comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.

2. Il Comune favorisce altresì lo sviluppo della cultura della mediazione e della giustizia riparativa, con particolare riferimento alla mediazione in ambito sociale e penale, favorendo e sostenendo l'integrazione tra strutture comunali (Polizia Locale e servizi sociali) e soggetti diversi (quali oratori, scuole e associazioni), nei seguenti ambiti:

- a) mediazioni in ambito sociale e penale;
- b) mediazione interfamiliare;
- c) interventi rivolti al contesto scolastico per gestire e prevenire fenomeni di evasione all'obbligo scolastico, di bullismo e di disagio scolastico;
- d) sostegno ed orientamento per la famiglia e per la sicurezza urbana.

3. Gli addetti al servizio suddetto possono, in particolare, convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

4. I verbali/accordi possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

5. Il verbale redatto sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") costituisce, una volta sottoscritto dalle parti, formale impegno al rispetto.

6. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

TITOLO V

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Capo I Autorizzazioni, concessioni

Art.40- Regime generale degli atti di assenso

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla-osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;

f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso, e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

2. Le relative richieste devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

3. Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs 267/2000, e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano ciascuna materia.

4. Ove si tratti di autorizzazioni di Polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, e del relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

5. Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

6. Senza autorizzazione è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere associazioni, esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 41 - Pubblicità dei titoli autorizzativi

1. Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2. Esse dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale (denuncia agli organi di Polizia).

Art 42 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

1. Ogni violazione alle norme del presente Regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo VII del presente Regolamento.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca.

3. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

Capo II Occupazione di spazi e aree pubbliche

Art 43 - Autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1.E' proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, in quanto applicabili, degli altri Regolamenti Comunali.

2.Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate, in conformità alle norme vigenti in materia.

3.L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

4.Qualsiasi occupazione di suolo pubblico dovrà comunque essere tenuta in perfetta efficienza, a cura del titolare del titolo autorizzativo, onde evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica. E' tassativamente vietato tenere esposti, sospesi oggetti o arredi sui luoghi di pubblico transito senza adottare le opportune cautele per prevenirne la caduta.

5. Occupazioni diverse di suolo pubblico:

Le norme previste nel presente articolo si applicano a tutte le altre attività, diverse da quelle regolate dalle norme del presente titolo, che comportano la possibilità di ingombro od utilizzo temporaneo del suolo pubblico, con particolare riferimento a:

- maneggio ed esposizione di oggetti incomodi o pericolosi;
- uso di scale a mano;
- lancio di oggetti;
- giochi;
- trasporto di oggetti pericolosi;
- rotolamento o strascico di oggetti;
- annaffiamento e getto di liquidi.

Tali attività sono consentite previa autorizzazione comunale e a condizione che vengano svolte con le cautele e le precauzioni necessarie ad evitare pericoli di nocumento alcuno o disturbo della quiete pubblica, anche sotto il profilo della emissione di odori, fumi o rumori.

Le attività in questione debbono comunque essere interrotte su ordine dell'autorità comunale preposta alla sorveglianza, ove si riscontri che sussistono situazioni di pericolo.

Sono comunque vietate, senza possibilità di deroga, tutte le altre attività consimili che comportino occupazione di suolo o spazio pubblico, compreso l'uso improprio di beni ed immobili comunali, che generino rischio di danni.

Ai fini della sicurezza pubblica e della tutela del suolo pubblico è vietato:

- il mantenimento di tegole pendenti sulla pubblica via;
- il mantenimento di pluviali, canali di gronda ed altre tubature, difettosi o pericolanti o inefficienti;

che dovranno essere sistemate a semplice richiesta del Comune.

Deroghe

Le disposizioni afferenti l'occupazione di suolo pubblico contenute negli articoli del presente titolo possono essere derogate dall'Amministrazione Comunale solo con provvedimento espresso, ed in casi eccezionali, al fine di agevolare soggetti che, per le condizioni particolari del loro stato (disabilità, ecc.), riceverebbero un pregiudizio ingiustificato dall'applicazione della norma regolamentare.

La deroga è comunque vietata se da essa deriva pericolo di pregiudizio o nocumento per l'incolumità, la salute e l'ordine pubblico ovvero se pregiudica in modo irreparabile il buon andamento delle funzioni della comunità.

E' altresì vietata la deroga quando ciò sia imposto da altre norme di legge o regolamentari.

Nei casi qui contemplati la concessione o autorizzazione in deroga riporteranno le ragioni che giustificano la loro emanazione.

Art. 44 - Vetrine dei negozi ed esposizioni merci ed oggetti

1. Le vetrine dei negozi non possono sporgere oltre la linea degli stipiti e delle altre parti decorative del fabbricato.

2. Salvo apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere di oltre 20 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.

3. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo e intralcio ai passanti.

4. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.

5. E' vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art 45 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi e ove tali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere specifico permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 46 - Esposizione tende su spazi pubblici

1.L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata all'acquisizione di preventiva autorizzazione amministrativa e al pagamento del relativo canone tosap.

Art. 47- Divieti e limitazioni

1.Le tende in generale, dovranno essere mobili; non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, ne' contrastare col decoro edilizio ed ambientale, e neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

2.Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura degli stessi.

Art. 48 - Caratteristiche essenziali delle tende

1.Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o area soggetta a pubblico passaggio, devono rispettare le altezze minime dal suolo stabilite dal vigente Regolamento Edilizio comunale.

2.Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo. Le stesse dovranno essere tenute in perfetta efficienza da parte del titolare dell'autorizzazione, onde evitare una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 49- Tende ai portici pubblici

1.Fermo restando quanto indicato agli articoli precedenti, non possono essere collocate tende alle arcate ed agli inter colonnati dei portici pubblici o soggetti a pubblico passaggio, se non per dimostrate esigenze di salvaguardia delle merci esposte nelle vetrine dei negozi siti all'interno dei portici stessi.

2.In ogni caso le tende non devono costituire impedimento agli accessi principali ed alle luci laterali di sbocco.

Capo III Trattenimenti pubblici

Art. 50 - Spettacoli e trattenimenti pubblici

1.L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti previsti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, sia all'aperto che in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza da parte della competente Autorità comunale a norma del punto 5 del primo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, qualora si tratti di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

2.L'esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni o rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa. I trattenimenti, spettacoli ed attività suddetti non potranno essere tenuti all'aperto sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale che potrà negarla qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quietepubblica.

3.Per le manifestazioni non aventi carattere di pubblico trattenimento, e non soggette, quindi alla licenza di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S., dovrà essere presentato preventivo avviso al Comune, che potrà comunque

negare il proprio assenso ovvero imporre limitazioni e/o divieti a tutela dell'ordine e della quiete pubblica.

Art. 51 - Vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo

1. Nei teatri e negli altri locali o luoghi in cui abbiano luogo pubblici spettacoli o trattenimenti previsti dagli articoli che precedono, deve avere libero accesso il personale di Polizia Locale o altre forze dell'Ordine.

Capo IV - Commercio su area pubblica

Art. 52

1. Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla normativa vigente ed è consentito soltanto nelle località e nei giorni stabiliti dall'Autorità comunale.

2. Coloro che intendono esercitare il commercio su area pubblica, in forma itinerante, devono essere in possesso della prescritta autorizzazione e svolgere l'attività conformemente al Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, cui si rinvia.

3. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, potrà comunque essere proibito dalla Polizia Locale per motivi di ordine pubblico, intralcio o pericolo per la circolazione stradale.

Norme igieniche sanitarie per la vendita

4. - Attrezzature ed esposizione della merce

I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.

E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.

Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno dello posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.

Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.

I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffalichiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli.

I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti

all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

5. Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, muniti di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dell'ASL. Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.

La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

6. Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

1. *Prodotti surgelati o congelati*: Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.
2. *Carni fresche e prodotti a base di carne*: Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
 - i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
 - è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
 - si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
 - le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.
3. *Prodotti di gastronomia*: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
 - è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
 - nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
 - i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.
4. *Prodotti della pesca:* Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:
- i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
 - è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
 - si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
 - le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.
5. *Molluschi bivalvi vivi:* Per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:
- avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare;
 - idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
 - avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
 - è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.
6. *Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi:* La vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.
7. *Vendita di funghi:* La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.
8. *Vendita del pane:* La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
9. *Somministrazione:* Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità

contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.
Per la vendita dei generi commestibili e delle bevande, i venditori che esercitano il commercio su aree pubbliche dovranno uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle autorità Sanitaria e Veterinaria.

Art. 53 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. I commercianti su aree pubbliche in forma itinerante, dovranno disporre i veicoli in modo da non recare pericolo e intralcio alla circolazione stradale e nel rispetto delle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada.

2. E', inoltre, vietato:

- a) recare disturbo alle attività di uffici, case di cura, scuole, locali di spettacolo, ecc.;
- b) gridare in modo importuno i prezzi e la qualità dei generi offerti in vendita;
- c) introdursi, non chiamati, nelle case per offrire le loro merci;
- d) gettare sul suolo pubblico residui di generi di vendita, imballaggi rifiuti ecc.;
- e) deporre sul suolo carte, cassette e simili, oltre il tempo necessario alla vendita.

Art. 54 - Produttori agricoli

1. Fuori dalle aree di mercato o di fiera, non si individuano aree da riservare ai produttori agricoli. L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli deve essere effettuata con l'osservanza delle norme previste nel presente titolo per quanto concerne l'uso dei posteggi, l'orario di vendita e l'esercizio del commercio itinerante.

Art. 55 - Mercati di gente d'affari

1. I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono inoltre invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli e devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo. Sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 56 - Controlli

1. L'Autorità Comunale può procedere, in qualsiasi momento a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività commerciali e produttive.

Capo V

Attività produttive

Norma generale

Art. 57

1. Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo deve presentare al Comune una preventiva segnalazione d'inizio attività, e successive modifiche .

Tale segnalazione consente di iniziare immediatamente l'attività, subito dopo la sua presentazione, purché sussistano tutti i requisiti e

presupposti di legge fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Sono escluse le attività insalubri, nonché quelle complesse soggette a preventivi accertamenti di prevenzione incendi e tutela ambientale e quelle il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistico ed ambientali locali le quali potranno essere avviate solo dopo l'assenso del Comune.

La scia e successive modifiche sostituisce il nullaosta di esercizio e vale ad attestare, sotto la responsabilità del denunciante, l'idoneità e la corrispondenza dell'attività alle norme vigenti in materia di impiantistica, di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro e vale ad ottemperare anche agli eventuali obblighi sanitari.

La segnalazione deve essere corredata dalle documentazioni e quant'altro eventualmente occorrente nei singoli casi per attestare la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti per la specifica attività. Inoltre, dovrà essere allegata una planimetria dei locali, in duplice copia e in scala almeno 1:100, con l'indicazione dell'ubicazione del progettato impianto di macchine, oltre all'elenco dettagliato dei macchinari stessi. La segnalazione si intende presentata fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare da tutti gli altri adempimenti e/o dal possesso di tutte le eventuali autorizzazioni o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente.

Il SUAP del Comune verificherà la rispondenza dell'attività e dei relativi impianti alle normative vigenti, acquisendo i necessari pareri tecnici.

L'istruttoria delle pratiche sarà espletata secondo i principi e le disposizioni contenuti nel regolamento comunale per il procedimento amministrativo.

Se, nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della segnalazione regolare e completa, il SUAP non avrà comunicato, con provvedimento motivato, il divieto di proseguire nell'attività, quest'ultima potrà legittimamente continuare.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, o impartite dalle competenti Autorità, il SUAP, su conforme parere dell'organo competente può sospendere l'esercizio dell'attività, per il tempo necessario alla regolarizzazione e, ove ciò non risultasse possibile, può ordinare la chiusura dell'esercizio.

Art. 58

1.Le norme del presente Titolo, si applicano in modo residuale a leggi o regolamenti di rango superiore che disciplinano la materia.

Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale. Quindi come luogo di fabbricazione si intende anche un deposito, con o senza smercio di prodotti, nonché i luoghi di attività che producono servizi.

Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 59 - Sistema sanzionatorio

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento fatta salva l'applicazione delle diverse sanzioni previste da norme che regolamentano direttamente la materia (principio di specialità) comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 56, secondo la procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e dalle leggi regionali di attuazione.

2. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

3. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali appositamente formati diversi dagli appartenenti alla Polizia Locale le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

4. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del presente regolamento sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento.

5. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto al Comando della Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

6. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme di legge vigenti

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.

Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'Autorità Amministrativa competente.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.

7. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o viottemperi oltre i termini previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

Art. 60- Sanzioni pecuniarie DISPOSIZIONI

TITOLO I

1. Per le violazioni degli articoli del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € **25,00** a € **500,00** con pagamento in misura ridotta pari a € **50,00**.

TITOLO II

- Per le violazioni di cui all'art. **5** si applica una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a € **500,00** ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 689/81.
- Ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge n. 94/2009 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui agli articoli 14, comma 1 lett L, e 53 comma 2 lett. D) e comunque per tutte le violazioni relative all'insozzamento delle pubblica via, è stabilita nella misura fissa pari a € **500,00**.
- Per le violazioni di cui agli artt. **6-8-9-10-11**;
si applica una sanzione amministrativa da € **50** a € **500**
- Per le violazioni di cui agli artt. **12-13**
si applica una sanzione amministrativa da € **100** a € **600**;

E' sempre consentito il sequestro amministrativo di beni, merci o attrezzi connessi alla violazione ai sensi degli artt. 13 e 20 della legge 689 /1981 e del DPR 571/1982.

TITOLO III

DECORO E QUIETE PUBBLICA

- Per le violazioni di cui all'art.
20 co. 1 lett. h);
si applica una sanzione amministrativa da € **25.00** a € **150.00**.
- Per le violazioni di cui all'artt.
14 co.1 lett. a),d);
15;
16 co. 3-4 e 6;
20 co. 1 lett.d),e);
22 co. 2;
24 co. 1-2-5-7 e 8;
25 ;
26 co.1-2;
28; 29; 30; 31; 35; 36; 37; 38;
si applica una sanzione amministrativa da € **50** a € **500**.
- Per le violazioni di cui all'art.
22 co. 5;
si applica la sanzione amministrativa da **100.000** a **500.000** euro;

per le violazioni di cui all'art. 24 co 3;
- si applica una sanzione amministrativa da **500** a **2000** euro
- Per le violazioni di cui agli artt.
14 co. 1 lett.b)i;
16 co.2;
17;
21;

24 co. 6;

27;

si applica la sanzione amministrativa da €100 a €600;

- Per le violazioni di cui agli artt.

19;

26 co. 4;

33;

- **34;**

si applica una sanzione amministrativa da € 500 a € 5000;

- **24 co. 3;**

si applica il D.Lg.vo 152/2006 di cui agli art. 255 e 256 s.m.i.;

- Per le violazioni di cui all'art.

24 co. 4 -

Si applica il dispositivo del c.p. di cui all'art. 639, salvo che il danno estetico sia facilmente e radicalmente eliminabile, non quindi permanente, diversamente si applica il delitto di danneggiamento.

- Per le violazioni di cui all'art.

26 co.4bis;

si applica la sanzione amministrativa da € 500 a € 5.000.

TITOLO V

- Per le violazioni di cui agli artt.

40 co.6;

43 co.4;

44;

45;

48;

49;

si applica una sanzione amministrativa da € 50 a € 500.

- Per le violazioni di cui all'art **46**

si applica una sanzione amministrativa da € 100 a € 600.

- Per le violazioni di cui agli artt.

42;

50;

si applica una sanzione amministrativa di un importo fisso di **500€.**

- Per la violazione di cui agli Artt.

51;

52;

53;

54;

55;

si applica una sanzione amministrativa da € 150 a 1500

TITOLO VI

- Per le violazioni di cui all'art.

57;

si applica una sanzione amministrativa da €500 a €3.000.;

- Per le violazioni di cui all'art.

58;

si applica una sanzione amministrativa da € 250 € 3.000.

Art. 61- Abrogazione di norme preesistenti

1. Con l'approvazione delle modifiche del presente Regolamento si intendono abrogate le norme previste da regolamenti e ordinanze comunali contrarie o incompatibili con le norme del presente Regolamento.

Art. 62 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni ed approvazioni di legge ed abroga i regolamenti, le ordinanze, le prescrizioni, le disposizioni, i manifesti e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo che con esso contrastino, salve le espresse deroghe contenute nei suoi articoli e, comunque, tutte le fattispecie previste come reati dal Codice Penale vigente e/o previste in altre norme e regolamenti.